



Direzione centrale risorse umane.
Finanziarie e logistica- Ufficio I

CAPITOLATO TECNICO BASE

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la stipula di una polizza assicurativa "kasko – atti vandalici" per il personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro – CIG: 8418832FEE

DEFINIZIONI

POLIZZA Il documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo, come definito dall'art. 1882 del c.c., e che riassume i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ad uno specifico rischio assicurativo.

CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione – Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

ASSICURATORE L'Impresa assicuratrice.

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.

BENEFICIARIO Il soggetto o i soggetti in favore dei quali, in caso di sinistro, deve essere pagata la somma garantita.

ATTIVITÀ L'attività svolta prevista dallo statuto, dalla legge, dai regolamenti o dalle delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER l'intermediario che ai sensi dell'art.109, comma 2 lettera b), del d. lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto.

PREMIO Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Contraente, a fronte della copertura assicurativa rilasciata dalla Società.

RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DEGRADO Il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione dell'autoveicolo.

GARANZIA Il singolo rischio coperto dall'assicurazione.

INDENNIZZO\ RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PREMESSA DI POLIZZA - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

La polizza sottoscritta da I.N.L. assicura il rischio di danni accidentali – kasko atti vandalici – derivanti agli autoveicoli di proprietà del personale civile e militare in servizio presso l'I.N.L. che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per missioni di lavoro o per adempimenti di servizio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga alle previsioni dell'articolo 1910 del codice civile, è facoltà del Contraente non comunicare altre assicurazioni già stipulate o che stipulerà in futuro con altre Società per gli stessi rischi assicurati dalla presente polizza;

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30.01.2021 alle ore 24:00 del 30.01.2024. A parziale deroga dell'art. 1901 del c.c. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. I pagamenti delle rate di premio successive alla prima

verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.).

Tenuto conto che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua i pagamenti solo a seguito di fatturazione in formato elettronico, si conviene tra le parti che il termine previsto di 30 giorni per il pagamento del premio decorrerà a partire dalla data di ricezione della stessa.

Il Premio dovuto risulta comunque acquisito dall'Assicurazione; verrà effettuato eventuale conguaglio a fine annualità sul totale numero di km percorsi, solo qualora risulti superiore a quello base riportato in Polizza.

Art. 4– DURATA DELL'ASSICURAZIONE RINNOVO E PROROGA

La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 36 mesi.

Alla data di scadenza, la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente. È tuttavia facoltà del Contraente medesimo, richiedere il rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi; il Contraente esercita tale facoltà dandone comunicazione all'Assicuratore mediante lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza della polizza.

Il Contraente si riserva inoltre, la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice dei contratti, di richiedere all'Assicuratore, nei successivi tre anni dalla stipula della polizza e per un periodo pari ad ulteriori due anni, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: servizio di copertura assicurativa "kasko - Atti vandalici" per i veicoli di proprietà del personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e per i beni trasportati. Il Contraente esercita tale facoltà dandone comunicazione all'Assicuratore, mediante lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza della polizza.

La Società assicuratrice si impegna, in entrambi i casi, a semplice richiesta del Contraente, a concedere il rinnovo entro trenta giorni dalla scadenza della polizza. Il servizio sarà reso alle medesime condizioni normative ed economiche previste per l'aggiudicazione del contratto oggetto di rinnovo.

La durata della polizza, in corso di vigenza, potrà essere inoltre prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo massimo di centottanta giorni. In tal caso l'Assicuratore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli premi, patti e condizioni.

Art. 5 RECESSO ANNUALE

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con lettera raccomandata o Pec da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione

del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 8 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, successivamente alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. a consuntivo annuale si procederà come previsto all'art. 26.

Art. 9 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

In tale caso essa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente assicurazione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 12 - RECESSO

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, ai sensi del successivo art. 13, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 – INFORMAZIONI SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire alla Contraente al termine di ogni ricorrenza annuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, l'evidenza dei *sinistri* denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto e per ogni successiva annualità.

Art. 15 – REPORT SINISTRI

La Società, si impegna a fornire al *Contraente* il report dei *sinistri* denunciati, fermo quanto indicato all'Art. 13, riportante le seguenti informazioni:

- Data accadimento
- Importo riservato
- Importo liquidato
- sinistri senza seguito;

- sinistri respinti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono tuttavia al Contraente di chiedere ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta un aggiornamento con le modalità di cui sopra.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO – Atti vandalici

Art. 16–Oggetto del contratto

La Società assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nei limiti e dalle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture (comprese le parti accessorie stabilmente fissate, cerchioni, ruote e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti civili e militari del Contraente (e quindi che risultino a loro intestate preso il PRA), di proprietà di familiare degli stessi o di persona convivente ed utilizzate in occasione di missioni per adempimento di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, compreso il rischio in itinere, unicamente in conseguenza :

- ai danneggiamenti per atti vandalici del veicolo e ai danneggiamenti per atti vandalici anche dei beni trasportati inerenti allo svolgimento dell'attività professionale di servizio relativa alla missione (strumenti elettronici, telefono cellulare e pc aziendale in uso) causati da terzi non individuati. È inclusa la rottura dei cristalli del veicolo dovuta a fatto di terzi senza alcun limite per anno o veicolo.

Sono inclusi nei danni al veicolo anche quelli alle apparecchiature ed attrezzature particolari quali: i dispositivi e le attrezzature fisse inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati (quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radiotelefonici, navigatori e simili, qualora dotazioni necessarie al veicolo per gli scopi al quale il medesimo è adibito). Sono inclusi inoltre, nei danni al veicolo anche quelli ad accessori audio – fono-visivi stabilmente installati.

Art. 17 – Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- . a) che il guidatore di veicolo sia munito di regolare patente di guida;
- . b) che le missioni siano regolarmente autorizzate con provvedimento amministrativo, emesso dall'I.N.L.- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ai sensi dell'art. 17 D.P.C.M. del 23.2.2016);
- . c) che nel predetto provvedimento amministrativo siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - 1) generalità del dipendente;
 - 2) targa del veicolo;
 - 3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;
- e) che la denuncia di sinistro, presentata dal Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato, contenga in allegato fotocopia del provvedimento amministrativo da cui risultino i suddetti dati relativi alla missione.

Art. 18 – Esclusioni

Non sono risarcibili i danni:

- a) da collisione con altri veicoli e da urto con ostacoli di qualsiasi genere e da ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compreso l'incendio occorso in occasione di tali eventi), rischi già assicurati con altra copertura assicurativa;
- b) da attribuire a responsabilità di terzi, salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, causati

- da cose o animali trasportati sul mezzo;
- c) subiti a causa del traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada; originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, e sviluppo di energia – comunque insorto – e verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Ancorché detti danni sopra indicati siano occorsi durante la circolazione; derivanti da incendio a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada; avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 20 – Somme assicurate

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) annuale per sinistro per ciascun veicolo interessato dal Sinistro, con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di € 250,00 (duecentocinquanta\00).

Per i soli danneggiamenti per atti vandalici dei beni trasportati per lo svolgimento dell'attività di servizio relativa alla missione di cui all'art. 15, la garanzia è prestata con un massimo di € 5.000,00 (cinquemila\00) per sinistro senza applicazione di alcuna franchigia.

Art. 21 - Riparazione diretta

L'Assicurato ha facoltà, qualora lo ritenga di proprio interesse, di rivolgersi ad una delle officine/carrozzerie convenzionate con l'Assicuratore per la riparazione del mezzo danneggiato.

In questo caso il pagamento di quanto dovuto per la riparazione verrà corrisposto direttamente dall'Assicuratore alla officina/carrozzeria.

L'Assicuratore dovrà garantire la presenza di almeno 1 (una) carrozzeria convenzionata per ogni Regione d'Italia (*salvo offerta migliorativa in sede di gara*).

Art. 22 – Modalità per la denuncia dei sinistri

I *sinistri*, in deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del codice civile, devono essere denunciati per Raccomandata/PEC dalla *Contraente* entro trenta giorni da quando la *Contraente* ne sia venuta a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirenti e/o di eventuali testimoni. La stessa dovrà essere corredata da copia dell'Ordine di servizio, copia libretto ed assicurazione del veicolo.

Art. 23 - Determinazione dell'Ammontare dei danni

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che effettivamente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli *optional* e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

Art. 24–Riparazioni – reintegrazioni in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina convenzionata, l'Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società assicuratrice.

La Società assicuratrice ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 25– Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società assicuratrice e dall'Assicurato: i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti, tenendo conto delle condizioni contrattuali decidono a maggioranza di voti, inappellabilmente, senza alcuna formalità giudiziaria, e la loro decisione impegna le Parti anche se la dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito. Quella del terzo perito è a carico della Società assicuratrice e dell'Assicurato in parti uguali. L'assicurato, sin d'ora, conferisce alla Società assicuratrice la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo che gli spetta. La Società si impegna a liquidare il sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se si tratta di un soggetto diverso.

Art. 26–Obbligo di salvataggio o di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo. Per le relative spese si applica l'art. 1914 del Codice civile. L'Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato, senza avere, in nessun caso, diritto a qualsivoglia indennità per tale titolo.

Art. 27–Dolo o colpa grave

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni o alla custodia del mezzo assicurato.

Art. 28 – Determinazione del premio e conguaglio.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dall'applicazione dei tassi presentati dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, presupponendo una **percorrenza annua base di Km 12.000.000** relativa alle trasferte dei dipendenti oggetto della presente polizza, ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. In relazione a quanto precede, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo annuale di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente invierà alla Società dichiarazione contenente l'ammontare complessivo delle percorrenze chilometriche oggetto della presente copertura assicurativa. È

convenuto che la ritardata comunicazione da parte del Contraente degli elementi variabili a consuntivo, oltre il termine sopra stabilito, non pregiudicherà la validità continuativa della garanzia.

In caso di differenza passiva a favore della Contraente, il conguaglio sarà effettuato al netto delle imposte e, in alcun caso, potrà essere superiore al 20% del premio annuo netto di origine contratto.

Art. 29 – Rinuncia alla rivalsa.

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (art. 1916 codice civile) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 30 – Assicurazione per conto altrui.

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del codice civile.

Art. 31 - Interpretazione del contratto.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del codice civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi inerenti alla presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art.32 - Clausola Broker

Si dichiara che l'Ispettorato ha affidato incarico in via esclusiva al S&C Insurance Brokers Srl, con sede in Roma ai sensi della normativa vigente, per la gestione dei rapporti del contratto e per l'intera durata contrattuale di Polizza, senza alcuna possibilità di interruzione di rapporto. La sua remunerazione sarà a totale carico della Società assicuratrice nella misura pari al 12% dei premi imponibili versati alla Compagnia e tale commissione non potrà rappresentare alcun onere aggiuntivo per l'Ispettorato.

Pertanto, agli effetti della presente polizza assicurativa l'Ispettorato da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente\Assicurato all'Assicurazione tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente\Assicurato stesso e ugualmente in senso contrario tutte le comunicazioni fatte dall'Assicurazione al Contraente\Assicurato avverranno per tramite del Broker incaricato. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto assicurativo saranno svolti per conto del Contraente\Assicurato dal Broker incaricato, che gestirà tutti i rapporti con gli Assicuratori.

SCHEDA DI COPERTURA - CONDIZIONI BASE – RIEPILOGO

(Salvo varianti in sede di offerta)

Numero base Km complessivi percorsi annui previsti: 12.000.000,00 (dodicimilioni).

Massimale per sinistro\per veicolo: € 75.000,00 (settantacinquemila/00).

Franchigia per sinistro: € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Riparazione diretta - carrozzerie convenzionate - una per ogni Regione d'Italia.